CHE AUTORIZZA L'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI A STIPULARE UNA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L'ANTICIPATA ESECUZIONE DI OPERE STRADALI PREVISTE DALLA LEGGE 25 GIUGNO 1906, NUMERO 255

Art. 1 (Approvazione)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maesta'

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata l'Amministrazione dei lavori pubblici a stipulare una convenzione, giusta l'annesso schema, con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, lungo le strade provinciali nn. 95 e 221.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Ciuffelli - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1916, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza l'Amministrazione dei lavori pubblici a stipulare una convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere stradali previste dalla legge 25 giugno 1906, numero 255
Estremi	Legge 2 gennaio 1916, n. 73
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1916

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-l-amministrazione-dei-lavori-pubblici-a-stipulare-una/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it